

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA**

DELIBERAZIONE N 11164

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 12 ottobre 2016;

visto l'art. 36, comma II, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede la possibilità per gli enti di ricerca di avvalersi di contratti di lavoro flessibile i cui oneri non risultino a carico del finanziamento ordinario;

visto il comma 1 dell'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, che conferma, relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato, le disposizioni vigenti in materia;

visto l'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive conformi ai principi di cui al comma 3 del medesimo articolo;

visti i contratti stipulati con l'Unione Europea, a tutt'oggi in essere, per i quali è prevista l'erogazione, oltre il finanziamento stabilito per l'attuazione dei relativi programmi, di un contributo per la gestione tecnico amministrativa dei programmi stessi (overhead);

visti i contratti, gli accordi e le convenzioni, a tutt'oggi in essere, stipulati con Enti, Associazioni o Istituzioni, anche straniere, per la realizzazione di progetti scientifici, la gestione di servizi tecnici o per altre attività di ricerca, in relazione ai quali è prevista l'erogazione in favore dell'INFN di contributi finanziari per quanto forma oggetto dei contratti, accordi e convenzioni stessi;

considerato che la gestione tecnico amministrativa dei suddetti programmi, progetti, servizi ed attività comporta per l'INFN, al fine di garantire adeguati livelli di performance, l'assegnazione di proprio personale dipendente a tali nuove funzioni e di conseguenza tale scelta richiede che le attività istituzionali dovranno essere garantite mediante l'assunzione di personale a tempo determinato;

visto l'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 sulla disciplina delle assunzioni temporanee di personale straordinario per esigenze di carattere eccezionale;

visto l'articolo 4 comma 3 del Regolamento del Personale INFN, il quale prevede, per esigenze di carattere eccezionale, di reclutare personale straordinario con rapporto di lavoro di durata non superiore a 90 giorni, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

vista la richiesta pervenuta dal Direttore della Sezione di Genova dell'Istituto di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione, in ordine alla necessità di avvalersi di personale straordinario per far fronte alle predette esigenze;

riconosciuta la validità, l'urgenza e l'eccezionalità della richiesta;

preso atto della disponibilità residua, alla data odierna, dei contributi finanziari per la gestione tecnico amministrativa dei predetti programmi nonché degli ulteriori contributi finanziari sopra citati;

nell'ambito della delega attribuita dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data 24 gennaio 1996, n. 5274;

DELIBERA

- 1) di assumere, a seguito di procedura selettiva, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 90 giorni - ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni - il seguente personale:

Fondo	Struttura	N. Posti	Livello Professionale	Profilo Professionale
Overhead	Genova	1	VI	CTER

- 2) che gli oneri derivanti dalle suddette assunzioni, valutati complessivamente in euro 9.753,38 troveranno copertura quanto a euro 7.433,05 sul capitolo 1203-10 (competenze fisse al personale a tempo determinato), quanto a euro 1.733,22 sul capitolo 1208-10 (contributi obbligatori personale a tempo determinato) e quanto a euro 587,11 sul capitolo 2401-10 (IRAP) del bilancio dell'Istituto, mediante l'utilizzazione dei contributi erogati per la gestione dei contratti richiamati in narrativa.
- 3) che il personale di cui al precedente punto 1) dovrà prendere servizio entro il termine massimo di tre mesi successivi alla data della presente deliberazione, trascorsi i quali le assunzioni di che trattasi non saranno più effettuabili.